

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania

La Memoria viva dell'Avvocatura

**SI CHIUDE IL MANDATO
DELL'ATTUALE CONSIGLIO,
IL SALUTO E IL BILANCIO
DEL PRESIDENTE
ROSARIO PIZZINO**

**LECCE, IL CONGRESSO
DELLE PROPOSTE**

OCF, LA NUOVA GOVERNANCE

**LA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA FORENSE**

**PARTE LA RIFORMA
DEL CIVILE**

**IL NODO IRRISOLTO
DELLA PRESCRIZIONE**





Vignetta di Luigi Maria Vitali

Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Gennaio 2023 - numero 1

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Maurizio Ciadamidaro, Andrea Di Giorgio,
Alessia Falcone, Alberto Giaconia, Antonello
Guido, Lucia Interlandi, Giuseppe Musumeci,
Maria Concetta La Delfa, Giovanni Lotà,
Martina Saporiti, Giuseppe Sileci, Lucia
Spampinato, Antonio Torrisi, Luigi Maria Vitali

<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| 4 | L'editoriale
Lettera aperta al Foro di Catania
di Rosario Pizzino | 22 | Penale
Il nodo irrisolto della Prescrizione
di Andrea Di Giorgio |
| 8 | Avvocatura
La Memoria viva dell'Avvocatura nella Cerimonia delle Medaglie
Redazione | 25 | Società
Il nodo delle fake news
di Alberto Giaconia |
| 11 | Avvocatura
Lecce, il Congresso delle proposte
Redazione | 28 | Civile
La Riforma del Giudizio di Appello
di Giuseppe Sileci |
| 16 | Avvocatura
XXXV Congresso Nazionale Forense e le Prospettive di una nuova governance
di Lucia Spampinato | 31 | Famiglia
Sintesi delle nuove norme in materia di Famiglia
di Antonello Guido |
| 18 | Cassa Forense
La Riforma della Previdenza Forense
di Valter Militi | 33 | Civile
Gli interventi per la riduzione dei tempi di durata del processo civile nella Riforma Cartabia
di Alessia Falcone |
| 20 | Avvocatura
OCE, la nuova governance dopo il Congresso di Lecce
Redazione | | |

Lettera aperta al Foro di Catania

Si chiude il mandato dell'attuale Consiglio, il salute e il bilancio del Presidente Pizzino

di Rosario Pizzino, Presidente COA di Catania

Gentili Colleague e Colleghi, siamo entrati da pochi giorni nel 2023, ancora sull'onda delle emozioni provate con la premiazione dei Colleghi con 50 e 60 anni di professione, cerimonia che il Consiglio ha voluto riprendere dopo cinque anni di interruzione e che ci ha dimostrato come, in questo difficile periodo, la memoria della nostra storia sia un punto di forza per affrontare, con fiducia, il futuro.

La ripartenza, però, ci fa subito scontrare con l'emendamento governativo alla legge di bilancio che anticipa al 28 febbraio 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni più rilevanti della riforma del processo civile (prevista per il 30 giugno 2023). Innovazioni così profonde non possono avviarsi senza il giusto approfondimento da parte degli Avvocati che hanno necessità di assimilare le complesse novità procedurali e che questa anticipazione di quattro mesi non permetterà. CNF ed OCF, con un comunicato congiunto del 20 dicembre, hanno già manifestato la decisa contrarietà dell'Avvocatura e l'irragionevolezza della decisione: è facile prevedere le disfunzioni tra Avvocati, Magistrati e Cancellerie, tant'è che lo stesso CSM ha espresso analoghe preoccupazioni. E nemmeno si comprende come, in tempi così ristretti, possano eliminarsi alcune criticità della riforma sulle quali il Governo aveva annunciato di volere intervenire.

Sul piano della comunicazione, non sfuggerà ad un attento osservatore come CNF ed OCF intervengano, sempre più spesso, a mezzo di comunicati congiunti, dimostrando unitarietà di intenti e posizioni. Questa inversione di tendenza rafforza l'Avvocatura nelle relazioni ed interlocuzioni politiche, e nel tragitto che abbiamo intrapreso, sì, verso le modernità dell'innovazione tecnologica e digitale, ma, ancora, condizionati dalle misure emergenziali, dai tempi dei processi e dalle

contrapposizioni al nostro interno, per censo, aree territoriali, ambiti lavorativi e dati reddituali. Il tema è connesso, anche, alla riforma della governance e della Legge Professionale, che sarà sviluppato dal tavolo tecnico istituito dal Congresso di Lecce che ci condurrà alla sessione ulteriore del prossimo autunno.

Ho sempre ritenuto, a tal proposito, che il percorso dell'unità nell'Avvocatura fosse una strategia politica vincente e che tale strategia dovesse, in primo luogo, svilupparsi dalle realtà territoriali. Pertanto, ho indirizzato questo Consiglio, sin dall'insediamento, ad avviare, in ambito distrettuale, un innovativo sistema di relazioni basato sul riconoscimento del prestigio e del ruolo di tutte le componenti ordinistiche, sotto la guida autorevole dell'Ordine distrettuale di Catania, sistema che ha prodotto risultati positivi in termini di collaborazione e sintonia, e che, anche in ambito regionale, ha determinato una compattezza associativa, all'interno dell'U.O.F.S., mai registrata in precedenza.

Il mio compito istituzionale, dopo due mandati consiliari, volge al termine, così come le funzioni di Presidente, che ho assunto nel giugno del 2019. È stato un onore avere rappresentato l'Ordine degli Avvocati di Catania al quale mi sono dedicato senza risparmio di energie, con il sostegno di un Ufficio di Presidenza dal quale ho preteso molto, e che molto di più è riuscito a dare, anche nei terribili giorni della crisi pandemica più acuta, durante i quali – tranne lo strettissimo lockdown – è sempre stato al mio fianco, a presidio dell'Ordine, della giurisdizione, ed a tutela della nostra professione. Il Consiglio da me presieduto è stato caratterizzato dalla giovane età di molti componenti, quasi tutti alla prima esperienza, molti dei quali hanno avuto modo di crescere ed acquisire esperienze istituzionali, e che sono pronti per ulteriori contributi di servizio in favore del Foro. Sem-

pre nella consapevolezza, tuttavia, che, per raggiungere qualunque obiettivo, è fondamentale il lavoro di squadra, con una compagine coesa, leale, disposta al sacrificio ed alla concretezza.

Nel corso del mandato che va a concludersi – pur con le difficoltà dell'emergenza pandemica che ha assorbito tempo ed energie – abbiamo raggiunto risultati di rilievo, in base ai quali, oggi, con un sintetico "consuntivo" delle attività svolte, trasmettiamo alla prossima consiliatura un Ordine contraddistinto da:

Solidità strutturale: la dotazione organica degli uffici si è consolidata con la stabilizzazione di due unità e con l'assunzione di un'altra unità.

Solidità ed equilibrio finanziario: l'oculata gestione delle risorse, un'attenta politica di spese e di contenimento dei costi ed il recupero delle morosità, ci hanno permesso – oltre a tutti gli impegni ordinari – di ripianare il debito quadriennale nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Trasparenza: sotto il vigilante controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, abbiamo licenziato bilanci in perfetta linea con le regole contabili e pubblicati sul sito istituzionale prima delle Assemblee di approvazione; analoga trasparenza per le attività consiliari e le delibere assunte, con la pubblicazione di tutti i verbali delle sedute.

Autorevolezza: con i vertici degli Uffici Giudiziari – continua è stata la concertazione nei periodi più bui della crisi pandemica – il Consiglio ha sempre interloquito con fermezza e pari dignità, con il ruolo, mai subalterno, che gli è proprio di componente effettiva della giurisdizione.

Prestigio: siamo stati partner stabili della formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura e dell'Università di Catania; diversi Consiglieri hanno partecipato a commissioni di studio del CNF ed io stesso ho avuto il privilegio di essere nominato componente dell'Ufficio di Presidenza del Congresso di Lecce. Ed infine, con il supporto professionale dell'Ufficio Comunicazione,

Catania e l'Avvocatura ricordano l'esempio di Serafino Famà

“Quello di oggi non è un mero rituale ma un'occasione per l'Avvocatura di rileggere e ricordare la grande lezione di deontologia che ci ha lasciato l'Avvocato Serafino Famà, il quale per fare con professionalità il suo lavoro, nel rispetto dei propri doveri deontologici, ha pagato con la vita questo suo gesto di attaccamento alla toga”.

Con queste parole, il 9 novembre, davanti al tribunale di Catania il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Rosario Pizzino ha ricordato il collega Serafino Famà a 27 anni dal suo assassinio per mano mafiosa.

Alla cerimonia di commemorazione, aperta dal presidente della Camera penale di Catania, Avvocato Francesco Antille, presenti i figli di Serafino Famà, Fabrizio e Flavia, hanno preso parte il Prefetto di Catania, Maria Carla Librizzi, il Procuratore della Repubblica



Carmelo Zuccaro, il Presidente del Tribunale Francesco Mannino, il Procuratore generale presso la Corte d'appello Carlo Caponcello. A rappresentare il Presidente della Corte di appello Filippo Pennisi, è stato il dottor Antonino Fallone.

Presenti alla cerimonia anche l'Amministrazione Comunale e Monsignor Salvatore Genchi, vicario dell'Arcivescovo di Catania.

abbiamo acquisito ampia e continua visibilità sui media, riuscendo a diffondere iniziative ed attività.

Produttività: i Colleghi avranno avuto modo di valutare quantità e livello delle attività espletate e sempre pubblicizzate. Tra le tante, mi piace qui ricordare: gli eventi formativi realizzati con la collaborazione delle Commissioni di Studio consiliari; le iniziative sullo stato dell'edilizia giudiziaria e sulla cittadella in corso di realizzazione; l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle aule penali; le manifestazioni sugli "Avvocati in pericolo" e la mostra realizzata all'interno del Palazzo di Giustizia dagli studenti del Liceo Artistico Emilio Greco; gli incontri con gli studenti negli istituti di Catania e provincia; la cerimonia di commemorazione dell'Avv. Serafino Famà; il tessuto di collaborazione con le Associazioni Forensi; la rete intercategoriale costituita con gli altri Ordini professionali e la recente sottoscrizione del protocollo per le pari opportunità; la costituzione dei tavoli di concertazione con gli uffici giudiziari per la stipula dei protocolli sul patrocinio a spese dello stato, nel settore civile e penale, per la accelerazione dei tempi di liquidazione dei compensi, e per la rimodulazione delle attività giudiziarie conseguenti al PNRR; gli interventi presso Cancellerie e Presidenze a seguito delle segnalazioni pervenute all'Osservatorio sugli Uffici Giudiziari; la ristrutturazione del locale annesso alla II sezione del Tribunale Penale (Aula Camilleri) che ospita il servizio MAP, oggetto di apposito protocollo sottoscritto con gli Uffici Giudiziari; le attività istituzionali dell'Organismo di mediazione; il ruolo d'eccellenza della Scuola Forense "V. Geraci" nella formazione dei giovani tirocinanti, oggi divenuta obbligatoria.

Infine, il ritorno della nostra rivista Vita Forense, in formato digitale e con una nuova veste grafica.

Il periodo pandemico ha ritardato alcune iniziative e, purtroppo, ne ha impedito altre, ma ci ha visti impegnati nella sottoscrizione di svariati protocolli per adeguare le misure emergenziali emanate in quel periodo nell'a-



rea civile e penale ad un livello adeguato di garanzia del contraddittorio e rispetto dei diritti di difesa.

Essenziale, in tutto questo, è stato il contributo dei Consiglieri, il supporto del Dirigente Amministrativo e la qualificata attività di impiegati e collaboratori dell'Ordine ai quali vanno sincero affetto e riconoscenza.

Si poteva fare di più? Certamente sì!

Si poteva fare meglio? Probabilmente sì ...!

Ciò che conta, però, è che la scadenza del mio incarico di Presidente mi trovi con animo sereno e coscienza tranquilla, con la certezza di avere reso, nei limiti delle mie capacità ed in periodo difficile, il miglior servizio possibile agli Avvocati del Foro etneo.

Mi sia permesso, infine, rivolgere un ringraziamento personale, e particolare, a Giovanna, Susanna, Marina ed ai miei Colleghi di studio, persone alle quali, in questi anni, sono maggiormente mancato.

Un cordiale saluto a tutti.

Rosario Pizzino

Elezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, quadriennio 2023/2026: la proclamazione degli eletti

Il 30 novembre, presso la Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Rosario Pizzino (che aveva anche la delega del Presidente del Coa di Caltagirone, Avv. Giovanni Russo), il Vice Presidente dell'Ordine di Siracusa, Avv. Maria Guerci, e il Presidente dell'Ordine di Ragusa, Avv. Emanuela Tumino, hanno proceduto alla proclamazione degli Avvocati eletti (nella foto) per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Catania per il quadriennio 2023/2026.

Ecco i componenti:

Laura Battaglia
Carmelo Bentrovato
Rita Cicero
Michele Dell'Agli
Cristina Di Paola
Ignazio Galfo
Carmelo Greco
Maria Angela Iudica
Maria Concetta La Delfa
Ljudmilla Masaracchio
Francesco Mauceri

Salvatore Minardi
Davide Negretti
Maria Roberta Passalacqua
Concetta Valeria Paterno
Sebastiano Scala
Francesco Gaetano Spataro
Tommaso Tamburino
Orazio Torrisi
Domenico Trapanese
Sebastiana Vassallo



In foto i componenti del CDD

La Memoria viva dell'Avvocatura nella cerimonia delle Medaglie

Redazione

Torna, dopo cinque anni, la premiazione degli Avvocati con 50 e 60 anni di professione. La cerimonia, organizzata dal Consiglio dell'Ordine, si è tenuta il 19 dicembre al Teatro Odeon.

Più di cento gli Avvocati premiati con la medaglia di riconoscimento alla carriera.

“Siete la nostra memoria e le spalle forti su cui poggiamo per guardare al futuro”, ha detto il Presidente del Coa Catania, Rosario Pizzino, rivolgendosi ai Colleghi premiati. Pizzino ha ringraziato quanti hanno contribuito

alla riuscita della iniziativa, “un grazie particolare alla Consigliere Segretario, Avv. Maria Concetta La Delfa, ed alla Dirigente del Coa, Dott.ssa Laura Vitale, instancabili registe della cerimonia”.

Premiati all'Odeon anche il past president del Coa e gli Avvocati già Consiglieri dell'Ordine.

Lasciamo che le immagini parlino della straordinaria giornata.

8



9

Alcune foto della Cerimonia delle medaglie. La galleria completa sulla pagina FB del Coa di Catania

Girolamo Arcifa un secolo di vita e 100 anni di professione

Red.

Cerimonia di festeggiamento, al Palazzo di Giustizia di Catania, lo scorso 18 novembre per l'Avvocato Girolamo Arcifa. L'Avvocato penalista acese ha compiuto oggi cento anni di vita, di cui settantacinque sono di iscrizione all'albo degli Avvocati.

A festeggiare Gino, così lo chiamano amici e familiari, oggi c'erano i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Coa) con il presidente Rosario Pizzino, e anche il presidente della Corte di appello, Filippo Pennisi, il presidente del Tribunale, Francesco Mannino, il procuratore generale, Carlo Caponcello.

10

Sono intervenuti: il presidente del Coa di Catania, Rosario Pizzino e gli avvocati Enzo Trantino, Vittorio Basile ed Alessandro Patanè.

In sala ad applaudire il decano dei penalisti catanesi tantissimi colleghi di tutte le età, che non hanno voluto fare mancare i loro auguri a un avvocato "esempio di serietà, dedizione alla professione e un maestro del diritto che, nei lunghi anni di attività, ha saputo conquistarsi la stima e l'apprezzamento dell'intera comunità giudiziaria catanese", queste le parole del presidente del Coa, Rosario Pizzino rivolte a Gino Arcifa.

Visibilmente emozionato l'avvocato Arcifa ha salutato e ringraziato tutti i presenti, prima di ricevere una targa di riconoscimento da parte dei colleghi del Consiglio dell'Ordine.



La celebrazione della carriera dell'Avvocato Arcifa

Il COA e la Scuola Forense "Vincenzo Geraci" di Catania hanno ricordato l'Avv. Daniela Maugeri

Red.

Il COA e la Scuola Forense "Vincenzo Geraci" di Catania, il 16 novembre hanno ricordato l'Avv. Daniela Maugeri, scomparsa prematuramente il 15 Gennaio 2020.

Daniela è stata per lunghi anni Tesoriere della Scuola ed ha dedicato alle attività formative ogni propria energia.

E lo ha sempre fatto col cuore, divenendo il punto di riferimento dell'intera comunità didattica, di allievi, tutor, docenti e dello staff direttivo.

Con garbo e discrezione ci ha consegnato preziosi suggerimenti per l'organizzazione della Scuola, prestando anche grande attenzione alle esigenze degli allievi, specialmente dei più giovani.



Nella foto l'Avvocata Daniela Maugeri

È stata un bravo Avvocato ed un'amica sincera, affettuosa e leale, ed il vuoto che ha lasciato in tanti di noi non si è colmato, né il tempo trascorso ha minimamente affievolito il suo ricordo.

Per tramandarne le qualità, è stata istituita la Borsa di Studio "Avvocato Daniela Maugeri", presentata dai familiari nel corso della cerimonia.

Lecce, il Congresso delle Proposte

XXXV Congresso Nazionale forense, ecco cosa è successo a Lecce

Redazione

Un resoconto dei temi e dei dibattiti in corso nell'Avvocatura

Un Congresso di contenuti, proposte e di rilancio del protagonismo dell'avvocatura. Questo il messaggio lanciato dall'assise che si è svolta a Lecce, dal 6 all'8 ottobre del 2022, con 675 delegati e 800 congressisti arrivati da tutta Italia per partecipare fattivamente a una riflessione, la prima (dopo Catania) post emergenza sanitaria, su temi cruciali per il futuro della giustizia italiana e della professione forense.

La XXXV assise nazionale forense ha infatti discusso a tutto campo: sul nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali, sull'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione, sul ruolo e sulle nuove competenze degli avvocati nell'automazione dell'organizzazione e della decisione giudiziaria.

Questioni di urgente attualità che saranno approfondite ancor di più durante la "sessione ulteriore", già convocata per il 2023. Un'occasione per continuare il confronto e trattare nello specifico il nodo dell'ordinamento forense, acquisendo come contributi iniziali i contenuti delle mozioni proposte nella città salentina.

«Ci auguriamo che il Congresso sia prima di tutto un'occasione di condivisione e riflessione, ancor prima di discussione - aveva detto la presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF) Maria Masi nella conferenza stampa di presentazione dell'appuntamento di Lecce - per l'Avvocatura è il momento del cambiamento: sia rispetto al nostro ruolo all'interno del processo, che alcuni interventi tendono a limitare, sia fuori del processo. Gli effetti delle riforme approvate in taluni casi sono penalizzanti perché comprimono il diritto di difesa. Poi c'è un ulteriore aspetto, in

questo caso da approfondire, rispetto alla figura dell'avvocato che può contribuire a una funzione più ampia di quella giurisdizionale».

Un concetto, quello espresso dalla presidente Masi, ripreso alla vigilia dei lavori anche dal coordinatore uscente dell'Organismo Congressuale Forense Sergio Paparo: «La legge professionale dà un'opportunità al Congresso, riconoscendo la centralità che viene da un'esperienza storica che nasce nel 1947 a Firenze e che manifestava la legittima pretesa dell'Avvocatura di contribuire alla ricostruzione della società e dell'ordinamento giuridico. La giurisdizione è in crisi, il Piano nazionale di ripresa e resilienza le ha assegnato un compito forse irrealizzabile, ovvero la riduzione dell'arretrato del 90% e dei tempi del processo del 40%. Siamo preoccupati: non è pensabile una riforma della giustizia intervenendo solo sulle regole processuali. Eppure, assistiamo a riforme del processo penale, civile e tributario senza alcun intervento sulle risorse, sugli investimenti, che invece restano fermi».

Concetti ribaditi prima del Congresso anche dal tesoriere del CNF Giuseppe Iacona: «Questo Congresso è importante perché capita in un periodo di profondi cambiamenti sociali con un nuovo protagonismo anche della tecnologia che tende a modificare il ruolo dell'Avvocatura e di ciascuno di noi - ha sottolineato - purtroppo sappiamo che la giustizia non funziona bene, e ciò che finora è stato messo in campo sul piano delle riforme non riesce a superare queste difficoltà. Senza interventi strutturali o l'aumento di personale nessun intervento funzionerà».

Sulla stessa linea Nicolino Zaffina, consigliere di amministrazione della Cassa forense, che era intervenuto alla presentazione del Congresso portando il saluto del presidente Valter Militi: «La nostra presenza non ha un valore simbolico. Il Congresso è

11

l'appuntamento migliore dell'Avvocatura. È importate intervenire sulla giurisdizione non solo riformando i riti: se la macchina giudiziaria non funziona e non risponde alla domanda di giustizia ci saranno ricadute in termini economici e sociali, un motivo di freno per il Paese. Ritoccare e riformare va bene, ma dobbiamo richiedere interventi strutturali: rimettere mani all'edilizia giudiziaria, implementare il personale amministrativo e il numero di magistrati che si sta riducendo all'osso».

Di problemi strutturali al sistema giustizia aveva parlato, infine, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio Tommaso De Mauro: «Nel momento in cui l'avvocato si pone a confronto con la struttura della giurisdizione si scontra con i problemi organizzativi, la penuria di mezzi, di strutture, di personale che da sempre ci affliggono. Sotto questo profilo il compito dell'Avvocatura si deve declinare in due sottotemi: l'attualità della legge professionale che forse necessita di una riflessione molto approfondita; il mutamento delle modalità di svolgimento della professione. I due anni di pandemia ci devono far riflettere sulle modalità e sui traguardi a cui l'Avvocatura deve tendere e in questo senso i temi dell'Al e dalla giustizia predittiva pongono una seria considerazione sul ruolo dell'avvocato nel prossimo futuro».

Il Congresso di Lecce si è svolto senza il consueto intervento del Ministro della Giustizia, stante il particolare momento politico in cui si è tenuto, con un Governo in carica solo per l'ordinaria amministrazione e quello nuovo ancora negli appunti della futura premier Meloni.

Tutte questi spunti sono stati, poi, al centro della tre giorni leccese e hanno avuto riscontro nelle mozioni conclusive che hanno rappresentato il fulcro del Congresso: un vero e proprio indirizzo politico che l'Organismo Congressuale Forense (OCF) - la cui mission è attuare i deliberati congressuali - dovrà seguire negli anni di mandato.

Il messaggio del Presidente Mattarella dà il via al Congresso

Il XXXV Congresso Nazionale Forense si è aperto con la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Il Paese ha in atto un'importante stagione di rinnovamento sia del processo civile sia di quello penale. L'Avvocatura è chiamata a fornire il proprio qualificato contributo per assicurare che le nuove norme consentano la necessaria accelerazione dei tempi di definizione dei giudizi», ha scritto Mattarella, sottolineando anche il ruolo dei «Consigli dell'Ordine nella tutela dei diritti e nell'affermazione della legalità per continuare a garantire, accanto ad un elevato livello di preparazione, anche il rigoroso rispetto del codice Deontologico».

Le dichiarazioni delle prime due giornate di approfondimento

La presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, nel suo intervento di apertura è tornata sul tema dell'identità della professione: «La crisi generale non è solo economica, ma anche culturale, questo rischia di deprimere la creatività e il ruolo innovativo delle professioni intellettuali, compresa la nostra. La professione forense non è una monade, non è avulsa ma strettamente funzionale alla società e non può non risentire degli effetti economici e strutturali. Il Congresso è un'occasione per riflettere, discutere, confrontarci e capire se c'è una crisi identitaria che affonda nell'incapacità di trovare conforto nella consapevolezza del privilegio di difendere i diritti di tutti. Siamo ancora in grado di esprimere valori sociali? La comunità civile ci identifica come portatori sani di valori? Certo che lo siamo, lo dobbiamo essere. E allora quale migliore occasione per interrogarci non tanto su cosa l'Avvocatura non è stata in grado di fare ma sulle altre possibilità di svolgere le nostre funzioni, di collaborazione, di concerto con la magistratura. Per riuscire

ad aprire quel recinto che in parte ci siamo costruiti attorno, evitando il confronto con il nuovo che in qualche caso temiamo proprio perché preoccupati che muti o cambi la nostra identità».

Sulla professione, e in particolare sulla riforma professionale, si è espresso con lucidità anche il coordinatore uscente OCF Sergio Paparo: «Dobbiamo mettere mani e ragionare sulla riforma professionale per modificare e migliorare non solo il nostro ruolo ma anche il funzionamento della giurisdizione. Come assemblea dell'OCF abbiamo individuato tre temi: accessi e tirocinio, sistema formativo e governance. Alcune mozioni sono unanimi, per esempio quelle sul regime giuridico degli ordini - ha sottolineato - ma su altri temi ci sono, com'è giusto che sia visto che siamo diverse avvocature, prospettazioni confliggenti tra di loro. Dobbiamo scegliere: dobbiamo presentare una proposta unitaria alla politica che sta per insediarsi e che nella passata legislatura ha sfornato le cose più fantasiose. Abbiamo bisogno di una sessione ulteriore del Congresso di due giorni che consenta a tutti di discutere, intervenire, spiegare le posizioni o l'eventuale sintesi che saremo riusciti a trovare così da presentare alla politica, al parlamento, al ministro una proposta che abbia la forza di provenire dall'assise congressuale». Così ha concluso il coordinatore dell'OCF, aprendo di fatto il dibattito su uno dei temi centrali della sessione ulteriore del 2023.

In sede congressuale, il presidente della Cassa Forense Valter Militi ha invece sottolineato l'esigenza di una nuova politica del lavoro di categoria: «La categoria soffre perché è concentrata su un'attività in crisi, quindi dobbiamo cercare il nostro modello di sviluppo anche in altri ambiti. Quindi la politica del lavoro significa che le istituzioni, le associazioni, gli avvocati devono provare a costruire una serie di spazi, di opportunità per lo sviluppo della professione. Sviluppo significa anche guardare a un altro elemento, non corporativo ma di tutela delle avvocate e degli avvocati: abbiamo un mare di problemi che se non affrontati rischiano di travolger-

ci. Ora che abbiamo la parità di genere, per esempio, non è pensabile avere una disparità salariale, con le colleghe che hanno guadagni inferiori anche del 50%. È un problema di tutta l'Avvocatura, che deve aggredirlo attraverso una serie di misure strutturali, compensative. Sono le fasce più deboli che vanno sostenute con norme che diano tutele e che guardino alla possibilità di colmare le disuguaglianze. Come Cassa stiamo riuscendo a mettere a disposizione della categoria delle risorse per l'assistenza al fine di dare un modello basato su risposte concrete».



In foto Maria Masi, Presidente CNF

Uno sguardo al futuro e alla formazione

«Nell'ottica di un profondo rinnovamento della nostra categoria, con lo sguardo alle giovani e prossime generazioni di avvocate e avvocati, è imperativo partire da una seria e completa riforma dell'accesso alla professione - ha sottolineato inoltre la presidente Maria Masi - perché il nostro obiettivo deve essere quello di formare l'avvocato del futuro dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze non trascurando il ruolo e le funzioni sociali della professione forense. Una rivoluzione culturale che, necessariamente, non può non prendere l'avvio dall'Università in un percorso di studi e di formazione fondato sulla qualità e non sui numeri. Formare un avvocato e un giurista deve tenere conto anche delle sensibilità culturali e delle opportunità necessarie per andare oltre il sistema attuale, che pur amiamo, ma che non può e non deve escludere altro».

Sempre in tema formazione, Sergio Papparo ha aggiunto: «Bisogna sconfiggere la resistenza delle Università rispetto al cambiamento, per esempio i Consigli dell'Ordine devono entrare nel comitato di indirizzo delle scuole di giurisprudenza. Anche così daremo gambe alla trasformazione della professione». Quindi ha fatto riferimento alla necessità di modernizzare la legge professionale che «identifica l'avvocato solo come avvocato difensore, mentre dà pochissimo spazio al ruolo che svolge al di fuori del processo. Come può essere compatibile con un sistema che ci sta giustamente spingendo verso la ricerca di soluzioni alternative al giudizio? Oggi è un terreno inevitabile: costruire una giustizia complementare alla giurisdizione, nella quale è centrale la funzione sussidiaria degli Ordini e degli avvocati».

La giornata finale: l'elezione dei nuovi componenti dell'assemblea dell'OCF e le mozioni approvate dal congresso

Dopo le tavole rotonde del 6 ottobre, nella giornata di venerdì 7 ottobre si è tenuto il dibattito aperto ai delegati, alle associazioni, alle istituzioni ordinistiche.

Un confronto serrato che è stata la premessa delle votazioni delle mozioni dell'8 ottobre e dell'elezione dei 54 nuovi componenti dell'assemblea dell'OCF.

Riguardo alle mozioni, la massima assise dell'Avvocatura ha deciso, approvando una mozione d'ordine, di indire una sessione ulteriore del Congresso da tenersi entro l'autunno del 2023 sul tema dell'ordinamento forense e di acquisire come contributi iniziali i contenuti delle 45 mozioni proposte a Lecce.

Le mozioni

Quindi la platea ha votato quelli che saranno i temi di confronto con Parlamento e Governo. Ecco alcuni spunti.

Forte spinta verso la modernizzazione della giustizia; Intelligenza Artificiale e giustizia predittiva (più risorse, più formazione, eliminazione del digital divide e l'istituzione di una Autorità indipendente di studio e vigilanza); potenziamento, razionalizzazione e unificazione delle piattaforme del processo telematico. Ma anche un richiamo alla centralità dell'avvocato che rimane a svolgere un ruolo insostituibile nella tutela dei diritti e per il rispetto della Carta dei Diritti dell'Uomo, della Costituzione Europea e della Costituzione Italiana.

Centralità che deve essere prevista pure con la presenza di avvocate e avvocati nel Consiglio direttivo della Cassazione e nei Consigli giudiziari anche con il riconoscimento del diritto di voto.

Quindi la difesa, e stabilizzazione, dei presidi di legalità e giustizia, anche con il riconoscimento di sedi disagiate, delle sedi distaccate insulari o l'istituzione di nuovi modelli di tribunale per le isole.

Grande attenzione al nodo irrisolto del patrocinio a spese dello stato, da rendere effettivo ed efficiente, e da estendere a negoziazione e mediazione.

Sul penale, si chiede che si modifichino

vari aspetti della riforma Cartabia (ne citiamo solo alcuni: doppio grado di giudizio di merito e al giudizio di legittimità, impugnazioni, notificazioni, processo telematico, criteri priorità dell'azione penale e processo in assenza dell'imputato) ma anche un forte investimento sulla giustizia riparativa e l'istituzione di un albo dei mediatori penali che veda la primaria partecipazione delle avvocate e degli avvocati.

Sul processo civile si sono ribadite le richieste di correzione della riforma recentemente approvata che comprime il diritto di difesa e l'importanza di intervenire su risorse e personale. Sulla famiglia e i minori, tra le altre proposte la previsione delle sezioni specializzate della famiglia su base circondariale, competenti per tutte le procedure familiari e minorili in sede civile.

Sulla magistratura onoraria si chiede di correggere la riforma Orlando e di sospendere l'entrata in vigore del D.lgs 116/2017. Richiesta forte per una significativa riduzione dei costi di accesso alla giustizia e del contributo unificato.

Anche sulla giustizia tributaria arriva la richiesta di una correzione della nuova riforma approvata. Sono anche state votate diverse mozioni statutarie, una complessiva che tende a rendere più efficace e partecipativo lo stesso momento congressuale e l'Organismo Congressuale Forense (che oggi ha appunto rinnovato la sua assemblea dei delegati). Altre, seppur approvate, non hanno raggiunto il quorum qualificato previsto, ma hanno dato una forte indicazione per la parità di genere e le pari opportunità.

Il prossimo appuntamento con le avvocate e gli avvocati italiani è a Torino per il prossimo Congresso Nazionale che si terrà nel 2026.

Il bilancio post congressuale

A distanza di oltre due mesi da Lecce, il presidente del Consiglio dell'Ordine di Catania, Rosario Pizzino, che era presente all'assemblea con la folta delegazione etnea, ha lanciato un appello: «L'auspicio è che la nuova governance dell'Avvocatura ed il neo Ministro Carlo Nordio riescano a trovare una sintonia e, anche grazie al lavoro svolto, impostare un cronoprogramma che ci faccia uscire dalla palude in cui a mala pena galleggia la Giustizia ed in cui a stento noi Avvocati riusciamo a remare; ciò nell'esclusivo interesse del Paese, delle Imprese e dei cittadini italiani».



La giornata inaugurale



XXXV Congresso Nazionale Forense e le Prospettive di una nuova governance

Una prima analisi delle mozioni

di Lucia Spampinato

Il XXXV Congresso Nazionale Forense si è svolto a Lecce dal 6 all'8 Ottobre 2022. Ad assise conclusa possiamo chiederci cosa consegniamo all'Avvocatura: un organismo congressuale (OCF) rinnovato nei suoi 54 componenti quasi per metà, le mozioni relative ai temi 2-3-4 approvate nella quasi totalità, le mozioni ordinamentali "rimandate" alla sessione ulteriore in quanto devolute all'esame di un tavolo di lavoro.

Quattro i temi congressuali, scelti dal Comitato Organizzatore, sui quali l'Avvocatura è stata chiamata a proporre mozioni: 1) Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti 2) L'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione 3) Giustizia predittiva e salvaguardia del "giusto processo". Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziaria 4) Revisione del regolamento - statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e successivamente modificato nel corso del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.

Su tali temi sono state presentate quasi 200 mozioni.

All'esito della verifica, come previsto dallo statuto congressuale, alcune mozioni non sono state ammesse, altre sono state presentate per il voto all'assise congressuale congiuntamente vista l'identità di contenuto.

Una disamina particolare - pur nei tempi ristretti che precedono la votazione - ha riguardato le 45 mozioni ordinamentali, che affrontavano tutte molteplici aspetti della professione ma con prospettive spesso diverse e contraddittorie, il cui esame in sede

congressuale avrebbe evidentemente potuto comportare l'approvazione di mozioni di segno opposto.

Nell'ultima giornata del Congresso nazionale forense, quella dedicata alla votazione delle mozioni, è stata posta ai voti una mozione d'ordine, proposta dall'ufficio di presidenza, che ha "assorbito" tutte le mozioni ordinamentali, così come meglio esplicitato: "L'Ufficio di Presidenza, viste ed esaminate le quarantacinque (45) proposte di deliberato congressuale relative al tema n. 1 (Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali), dalla cui analisi si evince che gli argomenti trattati dai sig. ri Delegati sono molteplici (regime giuridico delle Istituzioni forensi e loro sistema di rappresentanza, accesso alla professione e sistema formativo; incompatibilità, società tra avvocati, associazioni professionali, reti ed aggregazioni professionali e relativo regime giuridico; estensione delle attività conducibili dall'avvocato) e anche diversamente, e a volte contraddittoriamente, affrontati; ritenuto che tutte le proposte di deliberato sull'argomento di cui al tema n. 1 appaiono meritevoli di approfondimento; ritenuto che, altresì, il tema n. 1 debba essere affrontato attraverso l'avvio di un percorso ragionato e ponderato che preveda il coinvolgimento di tutte le componenti dell'Avvocatura e dei sig. ri Delegati, acquisendo come contributi tutte le proposte di deliberato ammesse alla votazione dell'Assise congressuale; ritenuto che il percorso di revisione e riforma della legge professionale possa essere oggetto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 8 e 9, dello Statuto congressuale - di una sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce; decide di proporre a tutti i delegati

componenti l'Assise congressuale di valutare preliminarmente la possibilità di trattare il tema relativo alle modifiche da apportare alla legge professionale in un'apposita sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, da tenersi entro l'autunno del 2023. Sarà in questo caso cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso promuovere contestualmente l'avvio del tavolo di lavoro con tutte le componenti dell'avvocatura istituzionale politica e associativa".

La proposta dell'Ufficio di Presidenza del Congresso ha trovato accoglimento nell'assise di Lecce. Tutte le 45 mozioni costituiranno i contributi iniziali sui temi che verranno discussi e approvati in una ulteriore sessione del congresso, da svolgere non prima del mese di Ottobre 2023.

L'orientamento volto al sostanziale rinvio delle decisioni al 2023 era anche l'orientamento contenuto nella mozione 50 con primo firmatario Vinicio Nardo. Il corposo documento di Nardo presenta un duplice contenuto. Da una parte, appunto, il rinvio del voto congressuale sulla governance delle rappresentanze forensi (sia del CNF sia dello stesso OCF) a una sessione ulteriore. Dall'altra, la prefigurazione di uno specifico modello di "riassetto istituzionale", caro all'OCF uscente. Tale riassetto prevederebbe uno "spacchettamento" del CNF: la parte "giurisdizionale" della massima istituzione forense, titolare delle competenze disciplinari, continuerebbe a essere eletta con il sistema elettorale attuale; la parte "amministrativa" del Consiglio avrebbe un numero assai maggiore di componenti, eletti, in base sempre all'orizzonte prospettato dalla mozione 50 di Nardo, da tutti gli iscritti all'Albo, seppur nel quadro di un modello "misto", assimilabile a quello previsto per Cassa forense.

Vista l'importanza delle tematiche da affrontare, affidare le proposte di riassetto della governance dell'Avvocatura a scelte mature con attenzione e maggiore condivisione appare il percorso più giusto per giungere consapevolmente alla sessione straordinaria del Congresso. Le questioni sono quindi, sul punto, ancora aperte.

Mentre OCF, nella sua nuova compagine appena eletta, dovrà tenere vivo un confronto con tutti i Fori e verificare gli orientamenti dell'Avvocatura, sarà presto operativo il tavolo di lavoro che vedrà coinvolte e interessate tutte le componenti dell'Avvocatura: istituzionale, politica, associativa.

Per quanto riguarda le mozioni approvate, sono diversi i temi di confronto da sottoporre al Parlamento con richieste di modifica delle disposizioni vigenti.

Numerosi dei deliberati approvati riguardano il patrocinio a spese dello stato, per renderlo effettivo ed estenderlo alla mediazione e alla negoziazione assistita, altri l'ordinamento giudiziario (per la partecipazione degli avvocati nei consigli giudiziari), altri ancora i temi relativi al diritto di famiglia, al processo civile e penale, nonché alle piattaforme telematiche. Tra le mozioni attinenti al tema 3, diversi deliberati trattano della salvaguardia dei principi del giusto processo e dell'effettività della difesa, in relazione all'intelligenza artificiale e alla predittività delle decisioni nel settore della Giustizia.

Per la lettura delle mozioni approvate: Mozioni approvate - Congresso Nazionale Forense <https://congressonazionaleforense.it/mozioni/mozioni-approvate/>

Francesco Favi
rieletto
Consigliere
del Cnf per il Distretto di
Catania

I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone hanno rieletto, per il distretto di Catania, il nuovo Consigliere del Consiglio Nazionale Forense, confermando, all'unanimità, l'Avvocato Francesco Favi.



In foto Avv. Francesco Favi

La Riforma della Previdenza Forense

Previdenza Forense, approvata la Riforma. Dal 2024 si cambia
L'articolo del Presidente di Cassa Forense Valter Militi da CF News.it

di Valter Militi

Approvata la Riforma della previdenza forense. Dal 2024, in virtù del nuovo regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, il sistema pensionistico dell'Avvocatura cambia, passando gradualmente dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo.

Un passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall'ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni che ipotizzano, nel lungo periodo, problemi di sostenibilità finanziaria del sistema legati principalmente alla mutata demografia della professione.

Da qui la necessità di un intervento strutturale, tenendo a mente che la Riforma, preceduta da due anni di studio di una apposita Commissione, ha prestato particolare attenzione ai 'diritti quesiti' e alle 'aspettative' in corso di maturazione, con assoluto rispetto del principio del pro-rata temporis. Il nuovo articolato sarà inviato ai Ministeri Vigilanti per l'approvazione unitamente alla relazione tecnico attuariale.

Punti principali della Riforma

Ai futuri iscritti si applicherà il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni in modo integrale.

Per gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore a 18 anni al 31/12/2023 si applicherà un sistema di calcolo "misto", equivalente al contributivo pro-rata (retributivo per gli anni antecedenti l'entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi).

Per gli avvocati già iscritti, con un'anzianità di almeno 18 anni al 31/12/2023, continuerà ad applicarsi l'attuale sistema retributivo, con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all'entrata in vigore della riforma.

L'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo verrà gradualmente innalzata di due

punti (16% dal 2024 e 17% dal 2026) mentre il contributo soggettivo minimo verrà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro.

In questo modo si viene incontro alla fascia più debole dell'Avvocatura che, fino ad un reddito di € 17.324 potrà contare su una effettiva riduzione della contribuzione dovuta rispetto alla normativa vigente.

Il periodo iniziale di iscrizione, per i primi quattro anni, sarà caratterizzato da una contribuzione soggettiva direttamente proporzionale al reddito professionale prodotto, senza obbligo di contributo minimo. Dal quinto all'ottavo anno, il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (€ 1.100).

Resta in ogni caso la possibilità, entro i primi 12 anni di iscrizione, su base volontaria, di integrare i minimali non versati.

L'aliquota per la contribuzione modulare volontaria viene elevata dal 10 al 15% per dar modo di integrare il montante contributivo per il calcolo della quota modulare di pensione, mantenendo gli attuali benefici fiscali.

L'impianto della riforma, per la parte relativa ai contributi, è completato da un innalzamento dal 7.5% al 10% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto dai pensionati che proseguano nell'attività professionale. A fronte di ciò i pensionati potranno contare su periodici aumenti della pensione legati al ripristino di supplementi di pensione triennali che tengono conto, comunque, di una quota di contributi versata a titolo di solidarietà.

Le regole per l'accesso alla pensione di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità restano invariate.

Per gli iscritti dal 2024 i tre istituti verranno riunificati, in pensione di vecchiaia, con calcolo interamente contributivo e con requisiti di accesso più favorevoli (20 anni di anzianità contributiva).

L'adeguatezza delle prestazioni per i nuovi iscritti resta garantita da un meccanismo di calcolo che aggiunge al montante contribu-

tivo anche un punto percentuale di quanto versato a titolo di contributo integrativo.

Per i casi di maternità, adozione e paternità (nelle fattispecie riconosciute meritevoli di tutela dalla Corte Costituzionale) è previsto un ulteriore beneficio, in sede di pensionamento, con il riconoscimento del coefficiente di trasformazione aumentato di un anno rispetto all'effettiva età anagrafica. Ciò determina, per tali categorie di iscritti, un aumento delle pensioni di vecchiaia (o delle quote di pensione) calcolate con il sistema contributivo.

L'integrazione al minimo della pensione, riservata a chi, nell'intera vita lavorativa, si limita a versamenti del solo contributo minimo,

sarà gradualmente rimodulata sino a € 9.000 annui, mantenendo, peraltro, un buon tasso di sostituzione rispetto ai redditi prodotti e dichiarati.

Si tratta di una riforma equilibrata sulla falsariga della c.d. "Riforma Dini" (legge 335/95) che riserva una particolare attenzione all'adeguatezza delle prestazioni delle future generazioni senza penalizzare i diritti e le aspettative degli iscritti già pensionati o prossimi al pensionamento.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento della Previdenza è prevista, dopo l'approvazione Ministeriale, per il 1°/1/2024.

18

Cassa Forense, elezione dei delegati del Distretto e del Foro di Catania

La lista più votata è stata la lista n. 1, "Equità e futuro", con 1.742 voti.

Seguono:

Lista n. 2 "Solidarietà forense", con 1.244 voti;

Lista n. 3 "Azione Forense", con 467 voti;

Lista n. 4 "Per una previdenza più equa e solidale", con 590 voti.

Al riparto dei seggi tra le liste si procede secondo l'art. 3 del regolamento elettorale di Cassa.

Eletti gli Avvocati:

- Dario Motta (lista n. 1), del Foro di Catania
- Raffaele De Vita (lista n. 2), del Foro di Siracusa
- Giuseppe Sgarioto (lista n. 1), del Foro di Ragusa.

Primo dei non eletti è l'Avv. Mario Paglia, del Foro di Caltagirone.

Questi i voti riportati dalle liste nel Foro di Catania:

- Lista n. 1 - 995 voti
- Lista n. 2 - 65 voti
- Lista n. 3 - 420 voti
- Lista n. 4 - 574 voti



In foto Avv. Dario Motta

Nonostante le restrizioni anti-Covid ancora in vigore al Palazzo, grande la partecipazione degli Avvocati catanesi (2.102 votanti).

Congratulazioni e buon lavoro ai nuovi delegati.

19

OCF, la nuova governance dopo il Congresso di Lecce

di Redazione

L'avvocato Mario Scialla è il nuovo Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, organo di rappresentanza politica dell'avvocatura. Con lui, faranno parte dell'Ufficio di Coordinamento gli avvocati Accursio Gallo (Segretario), Antonino La Lumia (Tesoriere), Monica Aste, Alessandra Dalla Bona, Pasquale Parisi e Stefano Tedeschi (nella foto 1).

Sono stati eletti nel corso del XXXV Congresso Nazionale Forense componenti OCF per il Distretto di Catania Emanuela Tumino (Foro di Ragusa) e Alberto Giaconia (Foro di Catania)

re a fine febbraio l'entrata in vigore della riforma del processo civile, prevista per giugno.

Ecco la dura presa di posizione unitaria di Maria Masi, presidente del Cnf, e Mario Scialla, coordinatore Ocf:

«Suscita sconcerto la decisione del Governo di anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni più rilevanti della riforma del processo civile al 28 febbraio 2023. L'emendamento governativo alla legge di Bilancio, con l'anticipazione delle principali novità del rito civile, stride peraltro con la decisione di posticipare, invece, la riforma del processo penale e soprattutto appare del tutto irragionevole e disfunzionale visto il caos in cui getterà cancellerie, magistrati e avvocati».

«Innovazioni di forte impatto – proseguono Masi e Scialla – come la nuova fase introduttiva del giudizio di cognizione, infatti, richiedono negli operatori il giusto livello di approfondimento e consolidamento che non sarà possibile con un'anticipazione di quattro mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore. Questo tipo di considerazioni, d'altronde, hanno indotto opportunamente il Governo ad operare la scelta opposta in riferimento al processo penale. Non si comprende in nessun modo, dunque, la scelta vista la consapevolezza mostrata circa il già grave affanno della giustizia civile, definita prima causa di sofferenza dello Stato, con i ritardi dei processi che costano il 2% di Pil».



In foto Emanuela Tumino (Foro di Ragusa) e Alberto Giaconia (Foro di Catania)

20 La prima sfida per il neo coordinatore, Mario Scialla, è stata quella di opporsi, insieme al Cnf, alla decisione del Governo di anticipa-



In foto i vertici di OCF incontrano il Ministro di Giustizia Carlo Nordio

I componenti dell'Organismo Congressuale Forense:

Miranda Maurizio
Bellomo Antonio
Tedeschi Stefano
Tirapani Stefano
Foschi Pierfrancesco
Tarquini Giovanni
Dalla Bona Alessandra
Luchi Aldo
Falchi Antonio
Riggi Michele
Campopiano Annibale Oreste
Giaconia Alberto
Tumino Emanuela
Calvelli Francesco
Pace Mario
Spagnoli Fabrizio
Parenti Lelia
Corrado Andrea
Vassalli Silvana Anna
Moretti Fedele
Caprioli Vincenzo
Celeste Maria Isabella
Brusa Elisabetta
La Lumia Antonino
Livigni Ilaria
Santarelli Claudio
Sarno Ernesto Savio

Spezziga Vincenzo Angelo
Parisi Pasquale
Altamura Pasquale
Barile Giovanni
Curcio Raffaele
Famiglietti Antonio
Pannone Ottavio
Gallo Accursio
Livio Giuseppe
Farinazzo Ermes
Spinella Mariangela
Morace Carlo
Brenciaglia Stefano
Catalano Giandomenico
Di Salvo Antonio
Diurni Antonio
Dominici Mary
Pezzali Paola
Scialla Mario
Moliterno Fabio
Olivieri Emiliana
Cerrato Danilo
Aste Monica
Zanetti Massimo
Bogoni Paolo
Massaro Laura
Mazzucco Erminio

21

Il nodo irrisolto della Prescrizione

Nuova disciplina della prescrizione: innovazione sistemica o ennesima occasione persa?

di Andrea Di Giorgio

L'art. 2 della Legge 134/2021 introduce talune modifiche alla disciplina della prescrizione nell'ottica - così come espressamente dichiarato dalla Ministra Cartabia - di diminuire le pronunce dichiarative di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, garantendo tuttavia all'imputato una ragionevole durata del processo.

La riforma in esame interviene sulla previgente impostazione dettata dalla Legge c.d. Spazzacorrotti in vigore dal 1° gennaio 2020, introducendo novità di non poco conto da un punto di vista squisitamente tecnico ma senza alterare in maniera sostanziale l'impianto normativo esistente.

Di talché - da operatori del sistema giuridico - occorre comprendere se possa ritenersi raggiungibile l'obiettivo palesato in sede di Consiglio dei Ministri di ridurre del 25% la durata dei processi penali.

La sospensione del corso della prescrizione come effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna - configurata dalla precedente disciplina - viene superata dal dettato dell'art. 161 bis c.p. in ragione del quale la pronuncia della sentenza di primo grado comporta la cessazione definitiva del termine di prescrizione; il decreto penale di condanna, per converso, figura tra le cause interruttive del corso della prescrizione di cui all'art. 160 c.p..

Pertanto, la pronuncia del Giudice di prime cure avrà l'effetto di far definitivamente cessare la prosecuzione del corso della prescrizione che potrà riprendere - in ragione del c. 2 dell'art. 161 bis - in caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.

La rigidità delle modifiche apportate nella novella di cui trattasi sono - in qualche modo

- mitigate dall'introduzione di una nuova causa di improcedibilità dell'azione per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione.

Tale novità è contenuta nell'art. 344 bis c.p.p. che riferisce l'improcedibilità dell'azione alla mancata definizione del procedimento d'appello nel termine di due anni e alla mancata conclusione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, a esclusione dei procedimenti puniti con l'ergastolo anche come effetto di circostanze aggravanti.

I termini "massimi" di cui sopra sono tuttavia prorogabili con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno nei giudizi d'appello e a sei mesi in Cassazione. L'ordinanza deve contenere i motivi di complessità del giudizio d'impugnazione - in ragione del numero delle parti o delle imputazioni - ovvero la complessità delle questioni giuridiche da trattare per le quali è necessario richiedere un ulteriore termine.

Per i reati più gravi, analiticamente indicati nel c. 4 dell'art. 344 bis c.p.p., possono essere disposte ulteriori proroghe.

L'ordinanza di proroga è ricorribile - dall'imputato e dal suo difensore - con ricorso per cassazione nel termine di cinque giorni.

L'imputato può altresì rinunciare alla declaratoria di improcedibilità in maniera del tutto conforme a quanto sin qui previsto in relazione all'istituto della prescrizione.

A ben vedere - inoltre - viene meno la previsione di cui all'art. 129 c.p.p. in quanto non sarà possibile dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione in ogni stato e grado del processo, bensì ciò potrà avvenire esclusivamente nel giudizio di primo grado.

Appare tuttavia ragionevole ritenere che la prescrizione maturata in primo grado e non

dichiarata dal primo Decidente potrà essere riconosciuta dal Giudice del gravame; lo stesso dicasi dell'improcedibilità maturata nel corso del giudizio d'appello e dichiarata soltanto dalla Corte di Cassazione.

Quale sorte per le statuizioni civili in caso di dichiarazione di improcedibilità a seguito di condanna dell'imputato al risarcimento in favore della parte civile?

Si prevede che il Giudice nel dichiarare improcedibile l'azione penale rinvii - per la prosecuzione - al giudice civile competente per valore in grado d'appello, potendo quest'ultimo valutare le prove acquisite nel processo penale ai fini della decisione così come stabilisce l'art. 578 c.p.p..

Disciplina transitoria e regime intertemporale.

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria in merito all'introduzione del nuovo istituto dell'improcedibilità delineato dall'art. 344 bis c.p.p..

In primo luogo, la nuova causa di improcedibilità si applica ai soli procedimenti di impugnazione relativi a fatti commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

Di conseguenza, per i procedimenti già pervenuti al Giudice dell'impugnazione - e aventi a oggetto fatti commessi dal 1° gennaio 2020 - i termini di durata massima decorrono dalla data di entrata in vigore della Legge (19/10/2021).

In secondo luogo - ed è qui che sono contenute le indicazioni intertemporali di maggior rilievo -, per i procedimenti nei quali l'impugnazione sia proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini previsti per la pronuncia di improcedibilità sono rispettivamente di tre anni per il giudizio d'appello e di un anno per il giudizio di Cassazione. Gli stessi maggiori termini sono altresì previsti in considerazione delle ipotesi di annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024.

Tutto ciò considerato, la disciplina di nuova introduzione, pur cercando di contemperare diverse e opposte esigenze, non è esente

dal poter generare dubbi interpretativi e questioni di conformità a taluni principi costituzionali. Le numerose criticità dovute alla eccessiva durata dei processi civili e penali in Italia sono state oggetto di numerosi dibattiti in sede europea, in particolare il tema è stato affrontato nelle "Country Specific Recommendations" indirizzate dalla Commissione Europea al nostro Paese negli anni 2019 e 2020. Elementi poi trasposti - seppur con sostanziali modifiche dovute all'emergenza pandemica - nel PNRR e nel PNR che di fatto costituiscono un documento unico integrato nel quale l'efficientamento del sistema giustizia rappresenta uno dei principali obiettivi.



Ma trattasi di un obiettivo perseguibile attraverso le modalità prospettate nella Riforma Cartabia?

Partendo dal presupposto che l'istituto della prescrizione è sotteso ad assolvere la funzione di garantire un celere accertamento dei fatti e ad assicurare una risposta rapida e concreta alle istanze di giustizia privata e sociale, appare evidente come i problemi strutturali riconducibili al sistema giustizia - e più in generale all'adeguatezza dell'apparato burocratico della pubblica amministrazione - permangano nonostante gli sforzi del Legislatore, andando ancora una volta a svillire i principi costituzionali derivanti dal dettato di cui all'art. 111 Cost.

Si pensi dunque che la Riforma prevede due termini diversi entro i quali le fasi processuali devono concludersi, da una parte l'ordinario termine prescrizione che decorre fino

alla conclusione del primo grado di giudizio, dall'altra il termine relativo ai procedimenti d'impugnazione al quale consegue la "sanzione" dell'improcedibilità.

Potrebbe destare non poche preoccupazioni l'ipotesi in cui - in considerazione dell'endemica paralisi del sistema riconducibile a un elevato numero di procedimenti pendenti presso i Tribunali - i Giudicanti possano usufruire di ben più larghe maglie per la definizione dei procedimenti attraverso l'utilizzo del complessivo periodo risultante dalla somma dei due termini sopra individuati.

Sicché non è agevole comprendere come la nuova impostazione sostanziale e processuale possa rispondere alle esigenze di tutela - da ritenere sempre imprescindibili - non solo dell'imputato ma anche della vittima del reato, la quale potrebbe attendere un periodo di circa dieci anni per il soddisfacimento delle proprie richieste anche qualora legate alla commissione di fatti di non rilevante allarme sociale.

A bene vedere trattasi di un intervento non accompagnato da ulteriori strumenti capaci di incidere sulla struttura del processo e sulle tempistiche cui la stessa Commissione ha fatto riferimento in sede di lavori preparatori della Riforma.

Ad esempio, si attende da tempo una modifica sostanziale e un rafforzamento dei riti alternativi; ciò è avvenuto in parte con la Legge 134/2021 la quale interviene sul patteggiamento e sul giudizio abbreviato. Si prevede la possibilità che l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione dell'oggetto della stessa e, in caso di patteggiamento allargato, che questo possa estendersi anche alle pene accessorie, mentre con riferimento al giudizio abbreviato la pena inflitta potrà essere ridotta di un ulteriore sesto qualora l'imputato non proponga appello avverso la sentenza di condanna.

Tali modifiche appaiono perlopiù circoscritte e di opinabile efficacia nell'ottica di un complessivo riordino della disciplina processuale, andando a incidere parzialmente su taluni istituti ma senza apportare innovazioni capaci di produrre un effetto deflattivo orientato alla concreta riduzione dei procedimenti pendenti e alla razionalizzazione del sistema giustizia.

Dubbi che ci auguriamo possano essere fugati nel tempo dalla concreta applicazione della normativa in esame, con l'auspicio che il diritto penale torni a rappresentare l'estrema ratio di tutela della società.



Il nodo delle fake news

Una questione aperta, guardando all'Europa e alle ricadute disciplinari, penali e civili

di Alberto Giaconia

Il termine fake news è stato variamente definito. Si possono, in via generale, definire fake news gli articoli, gli scritti o le notizie, comunque diffuse, che offrono una rappresentazione di fatti non veri, o non verificati, o che rappresentano tesi ed opinioni prive di fondamento, che creano ed alimentano la disinformazione di chi li legge. Si tratta di un fenomeno in grande crescita, specie nel campo sanitario.

Negli ultimi anni il fenomeno è diventato dilagante, in particolare a causa dell'enorme sviluppo dei social network, considerato che la maggior parte delle pubblicazioni avviene on line.

L'obiettivo di chi divulga fake news è prevalentemente quello di aumentare la visibilità della propria pagina web e di conseguenza le rendite pubblicitarie derivanti dalla stessa.

L'ampiezza della circolazione delle fake news dipende in gran parte dalla loro portata scandalistica. E nella ampiezza e velocità della diffusione un ruolo importante è svolto dal "titolo" dell'articolo o della notizia, che serve a catturare l'attenzione dei lettori meno avveduti. Infatti, gli utenti in rete spesso si limitano a leggere il titolo o, molto sommariamente, qualche riga dell'articolo. In alcuni casi a fronte di un titolo che riporta notizie false o ambigue segue l'articolo che invece riporta notizie corrette. Tali casi, nei quali il titolo è creato ad arte per attirare l'attenzione degli utenti e portarli a cliccare sui link, sono definiti clickbait, che potremmo classificare come una fattispecie lieve di fake news.

A fronte del gran numero di notizie totalmente o parzialmente false, che sono potenzialmente in grado di provocare danni, specie se le notizie riguardano il mondo della medicina e della salute, si pone un problema di controllo e di intervento su tali false notizie cui possono conseguire danni, anche gravi per taluni soggetti, per categorie di soggetti o per l'intera collettività.



Vignetta di Luigi Maria Vitali

Ovviamente, le attività di controllo delle fake news devono avvenire nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero che costituisce uno dei principi cardine di tutte le civiltà moderne. Nel nostro paese tale libertà è tutelata dalla costituzione che, all'art.21 prevede che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione". Sulla stessa linea si collocano anche l'art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'art.11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Occorre quindi operare un attento bilanciamento tra la libertà fondamentale a manifestare il proprio pensiero e la tutela dei destinatari delle fake news che possono essere ingannati da notizie false con possibili danni, anche gravi, alla reputazione ed alla salute.

Quali sono, allora, le responsabilità che incombono su chi crea o diffonde fake news?

Non esiste, allo stato, una norma ad hoc che sanzioni le fake news. Va quindi verificato se, oltre ad una pacifica responsabilità di carattere morale conseguente all'attività ingannevole che mira ad offrire una visione distorta della realtà, il nostro sistema normativo prevede responsabilità di carattere penale, civile, con conseguenze risarcitorie, ovvero disciplinari per specifiche categorie di soggetti.

Non è oggi possibile parlare con certezza di responsabilità giuridica da diffusione di fake news. Infatti, i siti che ospitano e pubblicano fatti non veri o notizie inattendibili o non verificate non sono oggetto di conseguenze legali in via diretta. Solo negli ultimi anni la questione è stata affrontata dalla giurisprudenza ma non vi sono orientamenti univoci e consolidati.

Sul piano generale, si possono individuare tre livelli di responsabilità:

1) Responsabilità penale

Le fattispecie alle quali può farsi ricorso sono quelle della truffa, disciplinata dall'art. 640 c.p., quella della pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, prevista dall'art. 656 c.p., quella della diffamazione a mezzo stampa, se le notizie danneggiano una o più persone, disciplinata dall'art. 595 c.p. e quella dell'abuso di credulità popolare, prevista dall'art. 661 c.p.. Ovviamente per ipotizzare una condotta penalmente rilevante dovranno essere verificate attentamente le notizie false pubblicate, il comportamento di chi pubblica o diffonde dette notizie e la lesività della condotta consistente:

- nell'ipotesi della truffa, nell'idoneità della pubblicazione a trarre in inganno gli utenti, facendogli credere qualcosa di falso, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno;

- nell'ipotesi di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, nella idoneità e nell'attitudine della notizia a produrre danni all'ordine e alla tranquillità pubblica;

- nella diffamazione a mezzo stampa, tipico reato tradizionalmente ascrivibile ai giornalisti, l'illecito consiste nell'offendere l'altrui reputazione con comunicazione diretta a più persone. La reputazione può anche essere compromessa attraverso immagini e non è necessario che le persone siano esattamente individuate. Inoltre, l'insulto può riguardare anche una categoria di professionisti, per esempio i "virologi", i "medici", i "farmacisti" ecc.

- nell'abuso di credulità popolare, reato penalizzato nel 2016, la condotta sanzionata consiste in una impostura, ossia in un atteggiamento malizioso atto ad ingannare soggetti meno dotati di strumenti culturali e di conoscenze.

2) Responsabilità civile

La principale ipotesi di responsabilità civile si fonda sul generale principio disciplinato dall'art. 2043 c.c., secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno. L'ipotesi principa-

le di danno conseguente alla pubblicazione di un articolo o di una notizia diffamatoria, di commenti insultanti o comunque di scritti lesivi dell'altrui dignità e decoro è quello della diffamazione a mezzo stampa, cui oggi è equiparata oggi la diffusione con strumenti informatici e telematici. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, un articolo per non essere diffamatorio deve rispettare tre limiti:

a) verità. Limitandoci alla pubblicazione di notizie scientifiche, può ritenersi vera una notizia scientifica verificata nella sua fonte e che appaia conforme alle conoscenze ritenute attendibili dalla comunità scientifica ed ai risultati che le autorità pubbliche abbiano ritenuto corretti. Non esiste in materia scientifica il principio dell'Autorità, nel senso che la circostanza che un personaggio illustre, anche un premio Nobel, abbia fatto certe affermazioni non fa assurgere dette affermazioni a notizie vere ed attendibili. Le informazioni dovranno comunque essere verificate attraverso una "peer review", ovvero una procedura di valutazione e controllo delle affermazioni scientifiche. Un problema, poi, in relazione alla diffamazione e alle fake news può essere l'esercizio del diritto di satira, nel quale la vena ironica e scherzosa deve però essere chiaramente individuabile, altrimenti l'autore ne risponderà a titolo risarcitorio.

Anche la pubblicazione di una notizia con espressioni dubitative, allusive, ambigue, può ledere l'altrui reputazione ove ingeneri l'idea che la notizia sia vera con le conseguenze risarcitorie del caso;

b) pertinenza. È pertinente una notizia che sia assistita da un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;

c) continenza, che consiste nella correttezza della modalità espressiva usata, ossia la forma espositiva deve essere funzionale alla finalità della notizia da diffondere e non travalicare e trasmodare nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Ai sensi dell'art. 2958 c.c., che disciplina l'ipotesi di concorrenza sleale, incorrerà in responsabilità chi danneggia con principi non corretti l'altrui azienda. Legittimate ad agire saranno le testate giornalistiche che costruiscono e fondano la propria attività sulla pubblicazione di notizie e di contenuti veri e verificati

e che subiscono un danno da chi invece attrae utenti, lettori e clienti pubblicando notizie false.

3) Responsabilità disciplinare

Tale forma di responsabilità potrà essere invocata se a monte della pubblicazione è possibile individuare giornalisti, ovvero professionisti, medici, farmacisti, avvocati ecc.

In relazione ai giornalisti l'ipotesi tipica di responsabilità è quella che viene integrata dalla diffamazione a mezzo stampa, secondo i principi sopra indicati del rispetto della verità, della pertinenza e della continenza.

Una volta accertato il danno da falsa informazione, che deve essere conseguenza immediata e diretta della notizia falsa, come lo stesso può essere quantificato? Il danno, secondo i canoni generali previsti dal nostro codice civile va sempre provato e, solo nell'ipotesi in cui sia impossibile qualificarlo, esso potrà essere liquidato equitativamente dal Giudice.

L'intervento delle Istituzioni Europee

Al di là delle regole civilistiche, l'intervento più significativo sul contrasto alle fake news è ascrivibile alle istituzioni europee. La Commissione Europea, infatti, ha adottato nel 2018 un codice di buona condotta sulla disinformazione nel nome della autoregolamentazione, sottoscritto da alcune delle grandi piattaforme digitali, tra le quali Facebook e Google, e ciò per combattere la disinformazione on line. Il codice dovrebbe garantire una efficace lotta alle fake news al fine di:

- 1) Interrompere le entrate pubblicitarie di account e siti web che diffondono disinformazione;
- 2) Aumentare la trasparenza della pubblicità politica;
- 3) Affrontare la questione degli account falsi;
- 4) Facilitare l'accesso alle diverse fonti di informazione, migliorando la visibilità dei contenuti autorevoli e rendendo più facile la segnalazione di notizie false;
- 5) Consentire alla comunità di ricerca di accedere ai dati delle piattaforme per monitorare la disinformazione.

L'obiettivo della Commissione Europea è quello di cooperare, disincentivando la diffusione di fake news, tramite il blocco dei guadagni da "click" e reprimere la creazione e la diffusione di notizie false, senza però sfociare nel rischio della "sorveglianza di massa".

Tuttavia il codice ha evidenziato una serie di carenze ed è stata proposta una ulteriore stretta, soprattutto alla luce dell'aumento delle fake news sulla crisi sanitaria.

La pandemia che ha colpito il mondo negli ultimi anni ha aperto la strada ad una ondata di notizie false, soprattutto sulla composizione dei vaccini e sulla loro efficacia.

La crisi sanitaria ha quindi messo in evidenza le lacune del codice adottato nel 2018, per cui nel Maggio 2021 è stato pubblicato un documento intitolato "Orientamenti della Commissione Europea sul rafforzamento del codice di buona condotta", con l'obiettivo di intensificare la lotta alla infodemia, ossia la rapida diffusione di informazioni false, fuorvianti, e imprecise sulla pandemia, che ha comportato notevoli rischi per la salute personale. In tale contesto, sono stati messi in discussione i sistemi sanitari pubblici e la gestione della crisi con indubbio rischio per la credibilità delle istituzioni pubbliche e per la coesione sociale.

La Commissione Ue ha di recente annunciato ulteriori provvedimenti finalizzati a rafforzare la repressione delle fake news.

Manca, però, ancora un modello di segnalazione uniforme, una procedura snella per l'accertamento delle falsità delle notizie e per l'individuazione degli autori delle fake news.

L'attività della Commissione Europea si è basata sul rispetto dei diritti fondamentali: garantire la libertà di espressione, limitandola solo ove la stessa sia minata da notizie false atte a minare la sicurezza sanitaria e l'ordine pubblico ed a creare situazioni di pericolo per gli equilibri democratici e dei singoli.

Allo stato, quelle della Commissione Europea appaiono le misure maggiormente efficaci per limitare la diffusione di fake news e ciò in attesa che anche i singoli ordinamenti possano varare norme atte a vigilare sulla diffusione di notizie false.

La Riforma del Giudizio di Appello

Una disamina sulla riforma Cartabia e le conseguenze sull'Appello

di Giuseppe Sileci

Quando, nel 1991, conseguì la laurea in giurisprudenza, mai avrei immaginato di appartenere all'ultima generazione di avvocati civilisti che avrebbe studiato il processo civile sul codice del 1940 e che avrebbe assistito al tramonto di quel rito e - nei cinque lustri successivi alla riforma capostipite del 1990 - a un interventismo legislativo tanto frenetico quanto inconcludente che molti anni or sono, era il 2009, volli denunciare - nella mia veste di presidente nazionale della AIGA - organizzando a Roma un convegno dal titolo "Oltre il mito del rito".

Esortazione che purtroppo non pare avere trovato ascolto nel legislatore, il quale ha continuato a inseguire la scorciatoia a costo zero delle modifiche di natura squisitamente processuale da innestare in una organizzazione degli uffici giudiziari del tutto inefficiente per ragioni che non possono essere indagate in questa sede.

Anche la Ministra Cartabia ha quindi dato il proprio cognome a una riforma che, per dimensioni, forse non ha uguali e il cui iter legislativo, secondo alcuni, sarebbe stato accelerato dalla necessità di non perdere il treno del PNRR.

Al netto dei vizi di fondo del metodo, che - a mio modo di vedere - hanno accomunato tutte le precedenti riforme e che, temo, non risparmieranno neppure l'ultima, rimane il fatto che noi operatori della giustizia dovremo fare i conti con queste recenti novità.

Cercherò di dare conto, con questo contributo, di come la riforma Cartabia ha modificato il grado d'appello del processo civile.

Ipotizzerò il caso in cui - per bravura dell'avvocato o per manifesta erroneità della sentenza impugnata - l'appello sia redatto così bene e sia così bene argomentato da evitare il "filtro"; quindi esaminerò il caso inverso, e cioè quando l'atto introduttivo del secondo

grado di giudizio sia - per così dire - claudicante; infine, mi soffermerò brevemente sulle novità che hanno interessato la fase eventuale della inibitoria.

Intanto una premessa di carattere generale: fortunatamente il legislatore (almeno per ciò che concerne il rito in appello) ha evitato di recuperare efficienza dando una ulteriore sforbiciata ai termini processuali.

Questi sono rimasti inalterati con una modesta (e forse neppure necessaria) precisazione per ciò che concerne la decorrenza del termine breve che, sia per il notificante sia per il destinatario della notifica, coincide con il momento in cui il procedimento di notificazione si perfeziona per il destinatario.

Fatta questa breve puntualizzazione, è giunto il momento di concentrarsi sul rito dinanzi al giudice d'appello, che rimane collegiale per le sentenze del Tribunale e monocratico per quelle del Giudice di pace.

Se l'atto introduttivo è conforme al novellato art. 342 c.p.c. e se non vi sono altri profili di inammissibilità e/o improcedibilità, alla prima udienza di trattazione il Giudice compie una serie di attività prodromiche, e cioè verifica la regolare costituzione del giudizio, ordina - se necessaria - la integrazione del contraddittorio, dichiara la contumacia dell'appellato ovvero dispone che sia rinnovata la notifica dell'atto di appello e provvede alla riunione di eventuali altri appelli proposti avverso la medesima sentenza.

Effettuati questi controlli e disposte queste attività, alla stessa udienza (ovvero a quella successiva alla quale sarà costretto a rinviare la causa ove abbia ordinato la rinnovazione delle notifiche ovvero la integrazione degli atti) il giudice istruttore effettua il tentativo di conciliazione, ordinando - quando occorre - la comparizione personale delle parti e prov-

vede sulle richieste istruttorie dando disposizioni per la loro assunzione: in sostanza, fissa una nuova udienza dinanzi a lui per l'espletamento dei mezzi istruttori ammessi.

Questi incombenzi potranno essere delegati al giudice istruttore, che costituisce una delle maggiori novità quando la decisione è collegiale anche se, per certi versi, appare più un ritorno al passato.

Tuttavia la legge attribuisce al Collegio il potere, quando ne ravvisi la necessità, di disporre anche d'ufficio la rinnovazione davanti a sé dei mezzi di prova assunti dall'istruttore, fermo restando - nel silenzio della legge - il più generale controllo sui provvedimenti dell'istruttore che il Collegio potrà esercitare ai sensi dell'art. 178 c.p.c..

Esaurite la trattazione e l'istruttoria, il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti i seguenti termini perentori: a) un termine non superiore a sessanta giorni prima della udienza per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni; b) un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di comparse conclusionali; c) un ulteriore termine di giorni quindici prima per le note di replica.

Alla detta udienza "di rimessione della causa in decisione" il giudice, se il processo pende dinanzi alla Corte di appello, riserva la decisione al Collegio, che depositerà la sentenza nei successivi sessanta giorni.

Se il giudice rileva la sussistenza di uno dei casi tassativi previsti dall'art. 354 c.p.c., dovrà rimettere le parti dinanzi al primo giudice; invece, se afferma la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal primo giudice, ovvero se annulla la sentenza che ha dichiarato la estinzione del processo, non potrà più disporre la rimessione al giudice di primo grado ma ammetterà le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordinerà, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti.

In una parola, istruisce la causa e la decide nel merito, saltando un grado di giudizio.

Affinché la causa possa mettersi sui binari sopra appena tracciati occorre, però, che

non vi siano evidenti profili di inammissibilità e/o di improcedibilità del gravame e che l'appello sia ammissibile nella forma.

La riforma Cartabia ha scritto con maggior rigore tecnico la norma di riferimento, ossia l'art. 342 c.p.c., stabilendo che i motivi dell'atto devono indicare, a pena di inammissibilità: a) il capo della sentenza che si intende impugnare; b) le censure alla ricostruzione dei fatti; c) le norme di legge violate e la loro rilevanza.

Volendo comunque sforzarsi di dare concretezza all'art. 342 c.p.c. laddove specifica il contenuto dei motivi di appello, credo possa essere utile allo scopo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 28.01.2022 n. 2681) secondo la quale la norma in esame: a) non esige lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza; b) non richiede forme determinate; c) non richiede la trascrizione integrale o parziale della sentenza; d) richiede invece la individuazione - in maniera chiara e inequivoca - del quantum appellatum.

Dunque l'appellante, al quale sarà richiesto un maggiore sforzo quanto più il giudice di primo grado avrà argomentato la propria decisione, dovrà palesare le pertinenti ragioni di dissenso attenendosi alle seguenti regole: a) se si censura la ricostruzione dei fatti, indicando le prove che si assumono trascurate o malamente valutate; b) se si censura la soluzione delle questioni di diritto, specificando la norma applicabile e la interpretazione preferibile; c) se si denunciano errores in procedendo, precisando il fatto processuale e la diversa scelta che il giudice avrebbe dovuto compiere.



Sintesi delle nuove norme in materia di Famiglia

di Antonello Guido

Il presente contributo ha lo scopo di focalizzare sinteticamente la disciplina delle nuove norme entrate ed entrande a breve in vigore in materia di famiglia.

La legge n. 206 del 26.11.2021, contenente la delega al Governo per l'efficienza del processo civile, la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e l'adozione delle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ha introdotto il rito unificato e l'istituzione del Tribunale unico in materia di persone, minorenni e famiglie, con attuazione scansionata in tre distinti momenti temporali.

Il nuovo rito si applicherà alle azioni di status, ovvero al riconoscimento, al disconoscimento, e alla dichiarazione giudiziale di paternità, nonché ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e alle relative modifiche, alle amministrazioni di sostegno, all'interdizione, all'inabilitazione, e ai procedimenti di potestà, prevedendosi la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega al Giudice relatore in ordine alla trattazione e all'istruzione, nonché l'introduzione del giudizio con ricorso.

Innanzitutto al Tribunale unico verranno pertanto incardinati tutti i procedimenti in materia di famiglia e dei minori, attualmente di competenza rispettivamente del Tribunale Ordinario, del Tribunale per i Minorenni e del Giudice Tutelare. Il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie si suddividerà nelle Sezioni Distrettuali costituite presso ciascuna sede di Corte di Appello o di Sezione di Corte di Appello, e le Sezioni Circondariali costituite presso ogni sede di Tribunale Ordinario, collocate nel distretto di Corte d'Appello o di Sezione di Corte d'Appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

I Giudici saranno scelti tra quelli muniti di

specifiche competenze, e assegnati in via esclusiva.

Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni verranno trasferite alle Sezioni Distrettuali del Tribunale della Famiglia, a eccezione di alcune competenze civili riguardanti le materie più delicate che saranno invece trasferite alle Sezioni Circondariali, come per esempio le cause sullo stato e sulla capacità delle persone, i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e quelli aventi a oggetto il risarcimento del danno endofamiliare, precisandosi, però, che rimarranno esclusi i procedimenti di adottabilità e dell'immigrazione, i quali permarranno nella competenza delle Sezioni Specializzate del Tribunale.

Il 22 giugno 2022 sono entrate in vigore le norme immediatamente precettive della disciplina di cui al novellato art. 403 c.c., definito "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", il quale prevede una caratterizzazione dei casi in cui i minori debbano essere ricoverati e protetti allontanandoli dai propri genitori, eventualmente collocandoli in comunità qualora si trovassero in condizioni di abbandono materiale o morale, o esposti nell'ambiente familiare a grave pregiudizio o grave pericolo per la loro incolumità psicofisica. La norma è finalizzata alla massima tutela possibile del minore, alla garanzia del diritto di difesa dei genitori e di coloro che eserciteranno la responsabilità genitoriale, quali gli affidatari e il tutore, e il curatore speciale.

Entro il prossimo 24 dicembre 2022 entreranno poi in vigore i decreti legislativi per la creazione del rito unico del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, ed entro il 31 dicembre 2024 entreranno invece in vigore le norme necessarie per il coordinamento tra le norme istitutive del Tribunale Unico per le persone, i minorenni e le famiglie.

Ma tutto ciò potrebbe non bastare perché il legislatore esige anche che i motivi siano chiari, sintetici e specifici.

Debbo confessare che a una prima lettura della norma avevo avuto la sensazione che i tre aggettivi fossero più una raccomandazione che non una disposizione cogente perché avevo collegato la sanzione della inammissibilità alla carenza di contenuto del motivo e non all'eventuale carenza formale, ma poi - rileggendola più attentamente - sono tornato sui miei passi e mi sono convinto che l'art. 342 c.p.c., per come è formulato, apre le porte al rischio di una statuizione di inammissibilità per ragioni squisitamente formali.

Debbo in conclusione osservare che ancora una volta il legislatore ha dato prova di grave inconsapevolezza, per non parlare di altro: già nel 2012 - quando aveva introdotto l'art. 348 bis c.p.c. - aveva subordinato la inammissibilità dell'appello al verificarsi di una circostanza talmente generica (e cioè quando l'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto) che aveva provocato una interminabile discussione tra gli addetti ai lavori per capire cosa avesse voluto dire la legge, salvo concludere che in realtà non ha una ragionevole probabilità l'appello manifestamente infondato.

Chiarito, quindi, che un appello redatto in maniera conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c. mette al riparo dal rischio di una (ma non di tutte le) ipotesi di inammissibilità, occorre adesso soffermarci sul rito che si applica quando l'atto manchi dei requisiti richiesti dalla norma in esame ovvero presenti altri profili di inammissibilità.

In tutti questi casi e anche quando sussiste la "manifesta infondatezza dell'appello" non si applicherà più l'art. 348 ter, che è stato abrogato.

Prevede invece l'art. 348 bis che il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis.

Quest'ultima norma in realtà contempla a sua volta due distinte ipotesi.

Se il giudice dell'appello è monocratico, si applicherà l'art. 281 sexies; se il giudizio di secon-

do grado pende dinanzi alla Corte di appello, l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al Collegio e assegna alle parti un termine per note conclusionali antecedente alla data della udienza.

Alla detta udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa; la decisione è invece riservata al Collegio, che provvede con sentenza motivata in forma sintetica mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

A me pare, a una prima lettura, che la riforma muti forma a ciò che nella sostanza rimane un iter semplificato per la decisione di quegli appelli che, a causa di elementi di inammissibilità e perché manifestamente infondati, appaiono di minore complessità e di pronta spedizione a sentenza.

Si può infatti ragionevolmente sostenere che adesso: 1) la valutazione sulla inammissibilità dell'appello non riguarderà solo una prognosi sulla probabilità dell'accoglimento, investendo invece anche tutte le questioni in rito; 2) potrà avvenire anche in un momento successivo alla prima udienza, mentre ante riforma questo vaglio doveva precedere la trattazione, con conseguente nullità della ordinanza che fosse stata emessa successivamente a quel momento; 3) la decisione avrà la forma della sentenza e non più della ordinanza, la cui autonoma ricorribilità in Cassazione per vizi propri è stata fonte di un significativo contenzioso.

Tuttavia la riforma amplia il campo di applicazione del rito "semplificato" perché lo riserva non solo ai casi di inammissibilità o di manifesta infondatezza del gravame: infatti l'appello potrà essere deciso con una sentenza motivata in forma sintetica anche quando l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure quando il Giudice lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.

continua a pag. 36

Il nuovo testo, in particolare, prevede la modifica dei presupposti fondamentali per l'adozione dei rimedi in favore del minore moralmente o materialmente abbandonato, esposto a grave pregiudizio per la propria incolumità psicofisica, prevedendosi l'intervento in tempi brevi sia del di lui ascolto sia di quello delle parti, nonché le tempistiche entro le quali, a pena di nullità, il Pubblico Ministero per primo e il Tribunale per i Minorenni poi devono fissare l'udienza di comparizione, ascoltare i soggetti interessati ed emettere i provvedimenti di convalida, modifica o revoca dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine disposto dalla pubblica autorità. È previsto, altresì, che detti provvedimenti siano reclamabili. Altra importante circostanza da tenere in considerazione è quella che prevede, nel caso in cui venisse disposto l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare, che il collocamento in una comunità familiare sia considerato come una ipotesi meramente residuale alla quale ricorrere solo nel caso in cui non fossero percorribili altre, più adeguate e meno traumatiche soluzioni alternative.

Un'ulteriore modifica riguarda ancora la nomina del curatore speciale del minore ai sensi degli artt. 78 - 80 c.p.c., laddove viene attribuita al Giudice la facoltà di procedere alla sua nomina ove i genitori apparissero, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore, prevedendo all'uopo i casi in cui la nomina diviene obbligatoria a pena di nullità degli atti del procedimento, allorché il Pubblico Ministero chiedesse la decadenza di entrambi i genitori, o anche uno solo dei genitori chiedesse eventualmente la decadenza dell'altro; in caso di allontanamento del minore dall'ambiente familiare ai sensi dell'art. 403 c.c. o quando sia in atto un procedimento di adozione o di affidamento del minore; sia ravvisato un pregiudizio per il minore tale da non garantirgli la rappresentanza da parte da entrambi i genitori; il minore che abbia compiuto gli anni quattordici ne faccia richiesta. Fatta salva la facoltà di nomina in tutti gli altri casi, e in particolare laddove sussista una oggettiva inadeguatezza temporanea dei genitori a rappresentare il minore.



La disciplina prevede, inoltre, la specificazione dei poteri del Giudice che procede alla nomina; l'attribuzione al curatore di specifici poteri di rappresentanza sostanziale; l'obbligo dell'ascolto del minore e la disciplina della revoca del curatore speciale.

L'istituto della curatela è altresì ampliato laddove, nel disporre la modifica dell'art. 336 c.c., prevede che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti, oltre che ai soggetti previsti dalla norma, spetti anche al curatore speciale del minore, qualora fosse già nominato.

La legge di riforma ha modificato anche l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile introducendo i nuovi criteri di riparto della competenza tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni. Cioché, ferma la competenza del Tribunale per i Minorenni per i procedimenti di potestà, relativi ai casi di violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli o di abuso dei poteri, ove da tali comportamenti possano derivare gravi pregiudizi ai minori, la stessa è sottratta in favore del Tribunale Ordinario quando i procedimenti limitativi, ablativi o di restituzione della capacità genitoriale siano connessi a un procedimento di separazione, divorzio o di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, già pendente o instaurato successivamente.

Ulteriore modifica riguarda l'estensione al Tribunale per i Minorenni della competenza per i procedimenti ex art. 709 ter c.p.c. relativi alla "soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni", ove sia pendente, ovvero sia instaurato successivamente, un giudizio di potestà.

continua a pag. 36

Gli interventi per la riduzione dei tempi di durata del processo civile nella Riforma Cartabia

di Alessia Falcone

La "Riforma Cartabia" del processo civile ha modificato le norme processuali e introdotto strumenti e istituti che tendono sia a una deflazione del contenzioso ordinario sia a una accelerazione dello svolgimento dello stesso. Mi propongo di offrire una snella e asettica disamina di tali interventi, senza pretese di esaustività, per ipotizzarne, poi, sinteticamente, le potenzialità di efficacia, l'idoneità al raggiungimento dello scopo, le ricadute sull'attività dell'avvocato, la compatibilità con l'impianto europeo e con il diritto fondamentale delle parti di accedere al sistema giudiziario.

Con la L. 206/2021 il legislatore ha fissato gli ambiti nei quali intervenire per raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile e il D. Lgs. n. 149/2022 - che potrà essere integrato e/o corretto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore - consente oggi di individuare specificamente le modalità di intervento, che vado a sintetizzare: i metodi di risoluzione alternativa delle controversie (la mediazione e la negoziazione assistita - per le quali viene previsto un aumento degli incentivi fiscali, l'estensione del novero delle controversie per cui si prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione, incentivando la partecipazione delle parti anche attraverso lo svolgimento delle procedure da remoto, la revisione della disciplina della formazione e aggiornamento dei mediatori, l'estensione dell'istituto del PSS - e l'arbitrato, la cui disciplina viene modificata all'art. 810 e segg. c.p.c., imponendo il rispetto di criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza, nonché una precisa modalità informativa degli arbitri, rafforzandone altresì le garanzie di indipendenza e imparzialità); il processo civile di primo grado, mediante la previsione di una concentrazione delle attività tipiche delle fasi preparatoria e

introduttiva; l'eliminazione delle udienze ipoteticamente superflue; la modifica dell'art. 50 bis c.p.c. per limitare i casi in cui il tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale; la modifica dell'art. 47 c.p.c. sul procedimento del regolamento di competenza, eliminando l'onere di chiedere la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte di Cassazione; la disciplina generale delle udienze, di cui all'art. 127 c.p.c., prevedendo lo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi (art. 127 bis c.p.c.), nonché introducendo la possibilità di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte (art. 127 ter c.p.c.) da depositarsi nel termine - stavolta perentorio - assegnato dal giudice, attuando la cd. stabilizzazione dell'udienza cartolare; la modifica dell'art. 37 c.p.c. con la quale è stata limitata la possibilità di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione "in ogni stato e grado e del processo"; la modifica dell'art. 213 c.p.c. con l'introduzione del termine di sessanta giorni alla P.A. per evadere la richiesta; l'inserimento del principio della chiarezza e sinteticità degli atti (ripreso anche negli artt. 163 e 167 c.p.c.), ivi inclusi quelli del giudice, di cui al novellato art. 121 c.p.c., con la precisazione che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo, come previsto dal nuovo art. 46 disp. att. c.p.c.; la previsione di un "limite dell'atto", concetto che, sebbene non specificamente chiarito dalla normativa primaria, sembrerebbe inteso come lunghezza massima possibile dello stesso, già presente nell'ambito del processo amministrativo.

Il legislatore delegato ha rimesso al Ministro della giustizia il compito di predisporre gli schemi informatici degli atti giudiziari,

all'interno dei quali dovranno essere previsti dei campi che i difensori potranno riempire con le informazioni necessarie. La compilazione dei campi consentirà al sistema di prelevare le informazioni ivi inserite e di riportarle automaticamente nei registri del processo, semplificando e accelerando il lavoro delle cancellerie; dovrebbe essere previsto, altresì, un campo a compilazione libera per l'inserimento del contenuto difensivo dell'atto; ciò non pare comporti menomazione o limitazione del diritto di difesa, stante la diversificazione dei limiti a seconda della tipologia di atto e altri parametri, ma il mancato rispetto degli stessi può invece avere ripercussioni in sede di regolamentazione delle spese.



In foto Marta Cartabia, ex ministra della Giustizia

E ancora: il riordino e l'implementazione del processo civile telematico, con l'introduzione del Titolo V ter dedicato alla giustizia digitale; entrando più specificamente nel procedimento di cognizione, il nuovo impianto della riforma prevede una inversione rispetto all'attuale scansione dei tempi processuali, nel senso che le memorie scritte, con le quali le parti definiscono la loro attività assertiva e avanzano le istanze istruttorie, non vengono più depositate successivamente all'udienza di prima comparizione, con termini a decorrere da essa, ma, al contrario, devono essere depositate prima dell'udienza di prima comparizione, entro termini da calcolarsi a ritroso da essa; lo scopo è di giungere alla prima udienza con il thema decidendum e il thema probandum completamente definiti, in

modo che il giudice sia in grado di valutare quale direzione imprimere al processo (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione ovvero valutare che la causa sia matura per la decisione); l'introduzione del procedimento semplificato di cognizione, di cui all'art. 281 decies c.p.c., applicabile sia davanti al tribunale in composizione monocratica che in composizione collegiale, con la previsione di modifiche per favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato; l'attribuzione della trattazione della querela di falso al tribunale in composizione monocratica; l'introduzione delle ordinanze definitive o anticipatorie (il *référé provision* dell'ordinamento francese o il *summary judgment* degli ordinamenti anglosassoni), di cui agli artt. 183 ter e 183 quater c.p.c., che consentono al giudice di emettere provvedimenti provvisori, di accoglimento o di rigetto delle domande, non idonei al giudicato, ma dotati di efficacia esecutiva, reclamabili ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., realizzando una sorta di filtro nel giudizio di primo grado per le cause manifestamente fondate o infondate: l'ordinanza di accoglimento ex art. 183 ter c.p.c. presuppone il raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e la manifesta infondatezza delle difese del convenuto e non può essere parziale, avendo scopo definitorio, mentre l'ordinanza di rigetto di cui all'art. 183 quater c.p.c. presuppone, su istanza di parte, l'accertamento che la domanda proposta dall'attore sia manifestamente infondata o sia priva dei requisiti essenziali dell'atto di citazione, non suscettibile di sanatoria; il ribaltamento dei termini per il deposito delle memorie conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione, con riferimento a tutti i gradi di giudizio, con abrogazione dell'art. 190 c.p.c. nonché l'introduzione del nuovo art. 275 bis c.p.c. (discussione orale davanti al collegio) e la modifica dell'art. 281 sexies c.p.c. (discussione orale davanti al giudice monocratico); la riscrittura del procedimento davanti al giudice di pace, che assume le forme di quello semplificato di cognizione; in appello il legislatore de-

legato ha rivisto la disciplina dei filtri, riscrivendo completamente l'art. 348 bis c.p.c. e introducendo uno strumento che consente una decisione accelerata e semplificata sia per gli appelli manifestamente infondati sia per quelli inammissibili; modifiche relative al giudizio di appello interessano anche la fase decisoria con l'introduzione dell'art. 350 bis c.p.c. al fine di disciplinare il procedimento per la decisione semplificata a seguito di discussione orale, nelle ipotesi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza, con richiamo all'art. 281 sexies c.p.c.; è stato poi abrogato l'art. 353 c.p.c. (rimessione al giudice per motivi di giurisdizione) ed è stato modificato l'art. 354 c.p.c., limitando la rimessione al primo giudice alle sole ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio, quali la nullità della notificazione della citazione introduttiva, la mancata integrazione del contraddittorio, l'erronea estromissione di una parte, la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.c.; viene precisato che il termine breve per l'impugnazione decorre dalla notificazione sia per il notificante sia per il destinatario; per i procedimenti cautelari si è modificato l'art. 669 octies c.p.c., nel senso che non è più necessaria l'instaurazione del giudizio di merito per la conferma dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle delibere dell'assemblea del condominio, adottati ai sensi dell'art. 1137, comma 4, c.p.c., fermo restando anche per questi casi la facoltà di ciascuna parte di instaurare il giudizio di merito; l'implementazione dell'Ufficio del Processo, su cui tanto si è già detto. L'intervento complessivo non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziari e stragiudiziali.

Ma l'obiettivo della riduzione dei tempi di durata dei processi verrà, in tal modo, raggiunto? In relazione alle ADR, si potrà tendere ad una degiurisdizionalizzazione solo attraverso un percorso culturale del cittadino con riferimento agli istituti di conciliazione,

che dovranno essere guardati come un'occasione di incontro e un alleggerimento di costi e non come un obolo prodromico da pagare al Sistema Giustizia. Manca, a oggi - statistiche alla mano -, un approccio non litigioso ai conflitti; il cittadino medio discute con il Giudice contro l'altra parte, non discute con l'altra parte.

L'importanza del consenso e della volontarietà fa parte storicamente della Grecia omerica e di una cultura minoritaria - anche se molto antica e importante per la mediazione - che è quella albanese; riposa sostanzialmente su un presupposto, che "tutti gli uomini siano uguali" e da ciò deriva che nessun uomo abbia il diritto di giudicare un altro e che nessun uomo abbia il diritto di imporre a un altro di risolvere il proprio conflitto.

Considerando il profilo unionale, il principio cardine della normativa europea è il diritto fondamentale delle parti di accedere al sistema giudiziario; purtroppo, le soluzioni costrittive adottate dal legislatore italiano sono state ritenute coerenti con il quadro normativo dell'U.E..

In ordine, invece, agli interventi sul rito, è evidente che la fissazione di termini perentori per l'attività dell'avvocato e l'assenza della stessa tipologia di termini per l'attività del magistrato potrebbero vanificare questa contrazione dell'attività difensiva, che rimarrebbe fine a se stessa e, talvolta, anche pregiudicata nel suo pieno dispiegarsi.

Sarà solo dalla collaborazione tra i protagonisti del sistema giustizia che questa riforma potrà trovare un'applicazione utile a tutelare i diritti dei fruitori finali, i cittadini, anche attraverso best practices (trasfuse in protocolli) che disciplinino modalità attuative della stessa, temperando i ruoli e le peculiarità di ciascuno, nell'ottica di una maggiore celerità e di una preminente qualità, perché diversamente vi è il rischio di una massificazione dei provvedimenti per il raggiungimento di quell'abbattimento dell'arretrato, in cui tanto si confida, senza però riuscirci, a discapito di una valida risposta alla domanda di giustizia.

La Riforma del Giudizio di Appello

Gira da pag. 30

Passando a trattare, infine, la fase incidentale e del tutto eventuale della sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, mi paiono degne di nota alcune novità.

Intanto viene introdotta la possibilità di proporre o riproporre l'istanza nel corso del giudizio quando si verificano mutamenti nelle circostanze, da indicarsi specificamente a pena di inammissibilità della domanda.

In secondo luogo, la sospensione potrà essere concessa alternativamente quando l'impugnazione appaia manifestamente fondata o quando dalla esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, da intendersi sussistente anche quando appaia possibile la insolvenza di una delle parti.

Pertanto, se prima della riforma Cartabia non era sufficiente, per la concessione della inibitoria, la apparente fondatezza della domanda, quanto meno a una sommaria delibazione, ma occorre anche il pericolo di un danno grave e irreparabile, perché in tal senso era stata intesa la locuzione "gravi e fondati motivi" (Corte appello Napoli 01.06.2018), adesso il provvedimento positivo sembra affrancarsi dalla contestuale sussistenza di entrambi i presupposti.

Non è invece una novità, ma - semmai - è la conseguenza della novità rappresentata dalla introduzione della figura del giudice istruttore, la previsione secondo cui dinanzi alla Corte di appello la decisione è sempre collegiale e il giudice istruttore, se nominato, si limita - dopo avere sentito le parti - a riferire al collegio.

Infine, se non vi saranno proroghe, le modifiche al rito dell'appello si applicheranno solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30.06.2023.

Sintesi delle nuove norme in materia di Famiglia

Gira da pag. 32

La norma è stata novellata al n. 3 del secondo comma, allorché è stato previsto che il giudice, qualora ravvisasse la sussistenza dei profili di responsabilità necessari per la condanna di uno dei genitori al risarcimento dei danni in favore dell'altro, possa determinare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti, richiamando all'uopo l'art. 614 bis c.p.c. relativo all'attuazione degli obblighi infungibili di fare o di non fare.

Un cenno meritano senz'altro le modifiche alla norma della negoziazione assistita, laddove l'art. 1, c. 35, della L. 206/2021 rende oggi possibile, con applicazione immediata, l'utilizzo del procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 12.09.2014 n. 132, così come convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162, utilizzabile per disciplinare anche le modalità dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio, l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, e gli alimenti.

Infine, l'art. 1, c. 34, della Legge n. 206/2021, ha modificato anche gli artt. 13 e 15 delle disp. di att. del codice di procedura civile, prevedendo l'aggiunta nell'albo dei consulenti tecnici della categoria dei medici neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, disponendo che per l'iscrizione all'albo dei CTU sia necessaria una specifica competenza tecnica da ritenersi sussistente qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i requisiti della comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori; il possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post universitario in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; l'aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

Nell'attesa di verificare la casistica inerente alle esperienze pratiche e operative della riforma, ritorneremo successivamente sull'argomento, anche all'esito dell'auspicabile costruttivo confronto tra avvocatura e magistratura.